CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Luigi CASO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Claudio GUERRINI	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario

Nella camera di consiglio del 5 novembre 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1;

VISTA la nota prot. n. 2912 del 8 ottobre 2026, acquisita agli atti di questa Sezione in data 9 ottobre 2026, con cui il Sindaco del Comune di Plodio (SV) ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza n. 27/2026 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

IN FATTO

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Plodio (SV) ha sottoposto alla Sezione due quesiti concernenti la possibilità, per un ente locale, di impiegare temporaneamente le proprie disponibilità liquide mediante l'acquisto di titoli di Stato, e conseguente

destinazione dei relativi proventi. In particolare, il Comune chiede 1) se un ente locale possa impiegare temporaneamente le disponibilità liquide mediante l'acquisto di titoli di Stato e, in caso affermativo, entro quali limiti e con quali vincoli e 2) se i proventi derivanti da tali operazioni possano essere utilizzati per finanziare liberamente le spese dell'ente, comprese quelle di natura corrente.

L'istanza evidenzia l'esigenza di acquisire chiarimenti interpretativi in ordine alla gestione delle disponibilità finanziarie del Comune e al corretto utilizzo delle entrate derivanti dall'eventuale investimento temporaneo delle stesse in titoli del debito pubblico.

AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

L'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha attribuito alla Corte dei conti. Sul punto, può farsi rinvio alle pronunce delle Sezioni regionali di controllo, nonché a quelle nomofilattiche delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie che si sono succedute nel corso degli anni di vigenza della citata disposizione.

Di recente, l'art. 2 della legge n. 1 del 2026 ha introdotto una disciplina che ha esteso, soggettivamente ed oggettivamente, la funzione consultiva intestata alla Magistratura contabile, inserendo anche una specifica disciplina dal punto di vista procedurale. Carattere di novità assume, sotto il profilo soggettivo, la competenza a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta delle "*amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico*", assegnata alla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e, dal punto di vista oggettivo, "*anche con riferimento a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro*", estensione riferibile anche a regioni ed enti locali in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel citato art. 2 della legge n. 1 del 2026.

Le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazioni n. 14/2026/QMIG e n. 21/2026/QMIG) hanno individuato, in tale ultimo inciso, una deroga, anche se non del tutto inedita (come più avanti precisato), al tradizionale principio (di matrice giurisprudenziale) di generalità e astrattezza della questione prospettata (*rectius*, dell'afferenza del quesito a un dubbio interpretativo su una norma di contabilità o finanza pubblica), che informa la funzione

consultiva della Corte dei conti, segnatamente quella delle Sezioni regionali di controllo (*ex* art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003).

In argomento, invero, già la legge 23 dicembre 2021, n. 238, all'art. 46, nel dichiarato intento di sviluppare la funzione consultiva della Corte dei conti, aveva introdotto una disciplina analoga. In proposito, le Sezioni riunite in sede di controllo, nelle motivazioni della pronuncia nomofilattica n. 16/2022/QMIG, avevano sottolineato che anche tale norma aveva, quale presupposto legittimante, la presenza di "*fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro*" (riferite a risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR), ma, quale contenuto, la resa di un parere nelle "*materie di contabilità pubblica*", afferente, alla luce dell'analoga formulazione letterale, all'interpretazione, generale e astratta, di norme del diritto contabile o finanziario, potenzialmente applicabili alla fattispecie prospettata.

Le Sezioni riunite, nella citata deliberazione n. 14/2026/QMIG, hanno sottolineato come la novella recata dall'art. 2 della legge n. 1 del 2026 si inserisca nell'ambito di un percorso evolutivo di progressivo rafforzamento dell'attività consultiva della Corte dei conti, che – muovendo dall'archetipo tratteggiato dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 – si è andata, nel tempo, arricchendo di nuovi contenuti e modalità procedurali, nell'intento di rispondere tempestivamente in contesti operativi caratterizzati da elevata incertezza interpretativa, favorendo l'azione amministrativa. Alla luce di tale percorso evolutivo, hanno ritenuto che non possano condividersi ricostruzioni e letture minimali, volte a circoscrivere l'ambito di operatività della nuova disciplina alle sole fattispecie concrete inerenti all'attuazione del PNRR e del PNC, in quanto non coerenti con il dato positivo offerto dalla rubrica della disposizione – che rimanda, in generale, all'attività consultiva della Corte dei conti – ma, soprattutto, con il tenore letterale dell'art. 2 della legge n. 1 del 2026, che, come precisato anche dalla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo, già dalle prime pronunce in materia (cfr., per esempio, deliberazioni n. 1, 2, 7, 8 e 10/2026/PAR) si compone di due segmenti normativi distinti, un primo che riconosce la possibilità di richiedere generali pareri in materia di contabilità pubblica alle amministrazioni dello Stato (ribadendolo, poi, anche per gli enti territoriali); un secondo che, per le sole fattispecie afferenti a PNRR e PNC di importo superiore a un milione di euro, amplia (almeno apparentemente) l'ambito oggettivo di esplicazione dell'attività consultiva ("*anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete*"), subordinandolo alla verifica

dei presupposti espressi di ammissibilità ivi indicati (atti non soggetti al controllo preventivo di legittimità e fatti non oggetto di una notifica di invito a dedurre da parte della competente procura contabile).

Innovativa è anche la previsione di cui al comma 2 del citato art. 2, che, sotto il profilo procedurale, introduce un termine (qualificato come "*perentorio*") di trenta giorni entro cui devono rendersi i pareri richiesti, nonché il meccanismo, assolutamente eccentrico data la natura magistratuale delle funzioni nell'esercizio delle quali è resa l'attività consultiva (cfr. Sezioni riunite in sede consultiva, deliberazione n. 4/2025/CONS), in forza del quale, ove detto termine decorra inutilmente, il parere si intende reso in senso conforme alla prospettazione dell'istante, con conseguente effetto esimente ai fini di eventuali responsabilità, ovvero, in senso negativo, ove l'istante non abbia offerto alcuna soluzione.

A giudizio delle Sezioni riunite (deliberazioni n. 14 e 21/2026/QMIG), tale *fictio iuris* rileva, esclusivamente, per l'amministrazione che ha formulato la richiesta di parere, non potendo assegnarsi all'interpretazione, formatasi in via implicita, una portata generale e, soprattutto, dovendo escludersi che, allo spirare del termine, possono riconnettersi effetti preclusivi. In tal senso, la pronuncia sulla richiesta di parere non può considerarsi inibita, per intervenuta scadenza del termine dei trenta giorni né la stessa può ritenersi *inutiliter data,* soprattutto, laddove l'ente istante non abbia ancora posto in essere alcuna attività e fermo, comunque, il dovere di conformarsi nell'azione amministrativa futura. A sostegno di tale ricostruzione milita, in primo luogo, la natura magistratuale delle funzioni nell'esercizio delle quali è resa l'attività consultiva, alle quali non possono applicarsi categorie proprie dell'attività amministrativa, quali la consumazione del potere o il silenzio assenso.

Conclusivamente, le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'attività consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali *ex* legge n. 131 del 2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1 del 2026, dal punto di vista sostanziale (possibilità di rendere pareri "*su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete*", sia pure limitatamente all'attuazione del PNRR e del PNC) e procedurale (termine di trenta giorni ed effetto esimente connesso alla sua mera infruttuosa decorrenza, in caso di prospettazione di una soluzione interpretativa da parte dell'istante).

Conseguentemente, rimangono fermi, nella misura i cui non siano incompatibili con la novella legislativa, gli approdi giurisprudenziali in ordine all'ammissibilità, soggettiva e oggettiva, delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131 del 2003.

La richiesta di parere del Comune di Plodio risulta ammissibile, sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dal Sindaco – organo istituzionalmente legittimato a rappresentare il Comune ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e, come tale, legittimato a proporre la richiesta, trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali.

L'istanza non richiama espressamente, a fondamento, l'art. 2, comma 1, della legge n. 1 del 2026, nè prospetta alcuna soluzione dal punto di vista interpretativo (ai fini dell'esimente prevista, alla scadenza dei trenta giorni, dal comma 2 dell'indicato art. 2).

Quanto ai limiti di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare come l'ordinamento preveda la facoltà di chiedere pareri "*in materia di contabilità pubblica*", senza attribuire alle Sezioni regionali della Corte dei conti una funzione consultiva a carattere generale (come ricordato, per esempio, anche di recente da questa Sezione, nella deliberazione n. 71/2026/PAR). In particolare, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con una pronuncia nomofilattica emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (delibera n. 54/CONTR/2010), hanno precisato che la materia della *contabilità pubblica* comprende le norme che disciplinano il procedimento di programmazione e approvazione dei bilanci di previsione, la gestione di entrate e spese durante l'esercizio e la relativa rendicontazione (su tutte, quelle dettate dal d.lgs. n. 118 del 2011, e relativi allegati), nonché le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono tetti o limiti a predeterminate categorie di spesa. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, in successive pronunce (per esempio, deliberazioni n. 60/CONTR/2010 e n. 1/CONTR/2011), nonché dalla Sezione delle Autonomie che, per esempio, nella deliberazione n. 3/QMIG/2014, ha ritenuto che, in tanto una richiesta di parere può essere ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo su bilanci e contabilità delle autonomie territoriali.

La richiesta di parere da parte del Comune di Plodio risulta, pertanto, ammissibile in quanto afferente all'interpretazione di una norma di finanza pubblica, riguardante la c.d. gestione di tesoreria, in particolare le modalità di impiego delle giacenze di cassa.

MERITO

I quesiti posti dal Comune istante afferiscono alla tematica della gestione attiva delle liquidità da parte degli enti locali e, nel caso di specie, alla facoltà per gli stessi di procedere

all'acquisto di titoli del debito pubblico mediante le disponibilità liquide giacenti sul conto detenuto presso l'istituto di credito cassiere, al fine di conseguire rendimenti superiori rispetto a quelli derivanti dalla mera permanenza delle somme presso il ridetto istituto (che, come meglio più avanti precisato, deve riversarle presso il conto di *Tesoreria unica* aperto presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia) e, conseguentemente, migliorare la redditività delle proprie risorse finanziarie.

La questione si inserisce nel più ampio quadro della disciplina della tesoreria degli enti locali e richiede una ricostruzione delle norme che regolano la gestione delle liquidità da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, alla luce delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica in materia che si sono succedute nel corso del tempo, che hanno introdotto obblighi, vincoli e divieti compendiati nel sistema di c.d. "*tesoreria unica*".

I quesiti posti dal Comune istante sono stati, invero, già oggetto di attenzione da parte di altre sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (in particolare, Veneto, deliberazione n. 116/2021/PAR e, da ultimo, Piemonte, deliberazione n. 105/2026/PAR), con motivazioni e conclusioni che questa Sezione ritiene di condividere.

L'istituto della *tesoreria unica* trova la sua prima disciplina con la legge 5 agosto 1978, n. 468, successivamente integrata dall'art. 40 della legge 26 aprile 1981, n. 119. Tale sistema, fondato sull'obbligo del riversamento delle disponibilità liquide derivanti da trasferimenti statali a conti correnti detenuti dalle Sezioni di tesoreria della Banca d'Italia, era stato inizialmente previsto, per quanto riguarda gli enti territoriali, per le regioni a statuto ordinario e speciale. In una fase successiva, è stata progressivamente estesa alle province e ai comuni, secondo modalità differenziate correlate alla dimensione demografica e all'ammontare delle entrate.

La stabilizzazione del regime della *tesoreria unica* è intervenuta con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica predisposti dal legislatore statale. La finalità perseguita è quella di consentire una più efficiente gestione delle giacenze liquide di tutti gli enti pubblici, evitando di far fuoriuscire dalla Tesoreria dello Stato somme che, pur attribuite in termini di competenza e cassa, ad altri enti pubblici, non vedono un immediato impiego da parte di questi ultimi. Il sistema consente, pertanto, un incisivo controllo sui flussi di tesoreria dell'intero settore pubblico e, in un'ottica di contenimento della spesa, la riduzione dell'emissione di titoli del debito pubblico a breve termine.

In particolare, il sistema di tesoreria unica c.d. "*tradizionale*", introdotto dalla citata normativa, ha imposto l'istituzione di due tipologie di contabilità presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, gestite dalle filiali della Banca d'Italia, una "*infruttifera*" e l'altra "*fruttifera*". La prima su cui l'ente pubblico devono far affluire tutte le entrate provenienti, direttamente o indirettamente, dallo Stato; la seconda su cui riversare le entrate "*proprie*" degli enti (tributarie ed extratributarie, da alienazione di beni, da canoni o altri introiti). In questo modo, da una parte gli enti pubblici, anche se obbligati a mantenere le proprie liquidità su appositi conti aperti presso la Banca d'Italia, mantengono la piena ed immediata disponibilità di tali risorse; dall'altro, il servizio di cassa resta affidato ad un istituto di credito incaricato dall'ente pubblico, il quale espleta la funzione di riscuotere le entrate e pagare le spese per conto dell'ente (gestione di cassa) ma è obbligato a riservare le giacenze liquide detenute su apposito conto (o conti) di *tesoreria unica* aperto presso la Banca d'Italia (gestione di tesoreria), mantenendone, comunque, costante disponibilità (al netto dell'eventuale presenza di norme limitative ai prelievi di tesoreria, che, in questa sede, non interessano).

Successivamente, in ragione del rafforzamento dell'autonomia, anche finanziaria, degli enti territoriali e dell'incremento dell'autonoma capacità di entrata e spesa (a fronte dell'integrale sistema di finanza derivata previgente, ancora oggi prevalente), il sistema di *tesoreria unica* è stato sostituito dalla tesoreria c.d. "*mista*", introdotta dal d.lgs. n. 7 agosto 1997 n. 279, in base al quale, fermo restando il vincolo sulla contabilità "*infruttifera*" per le entrate provenienti da trasferimenti agli enti territoriali dal bilancio dello Stato, le entrate *proprie* dell'ente erano state escluse dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale "*fruttifera*" aperta presso la Banca d'Italia (con conseguente detenzione presso l'istituto di credito incaricato della gestione di cassa da parte dell'ente locale). Tale ultimo sistema consentiva agli enti territoriali di gestire le entrate proprie al di fuori dalla Tesoreria dello Stato, potendo effettuare anche operazioni di gestione attiva delle giacenze di cassa e realizzare, eventualmente, dividendi o interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in tesoreria unica.

La necessità di contenimento della spesa e, in particolare, del debito a breve termine hanno comportato, con l'art. 35, comma 8, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la sospensione (in un primo momento fino al 31 dicembre 2014, poi successivamente prorogato) dell'esposto sistema di *tesoreria c.d. mista*, con contestuale

ritorno alla *tesoreria c.d. unica* e conseguente obbligo di riversamento delle disponibilità liquide degli enti territoriali sulle contabilità aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Sato. La disposizione sopra richiamata ha, infatti, prescritto che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni*".

Come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311/2012, emessa nei giudizi di legittimità dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto legge n. 1 del 2012, sollevati da varie regioni, la scelta di sospendere temporaneamente il regime di tesoreria cosiddetta *mista* trova origine nell'esigenza di adottare una modalità di gestione della liquidità che, considerata la gravità della situazione economico-finanziaria, permetta allo Stato di minimizzare il ricorso al mercato per reperire risorse. L'applicazione del sistema di tesoreria unica in luogo di quello di tesoreria cosiddetta mista ha consentito, secondo quanto riportato negli atti del ridetto giudizio di costituzionalità, di far confluire nelle casse dello Stato quasi nove miliardi di euro, con conseguente risparmio nella emissione di titoli e relative spese per interessi. Anche secondo quanto emerge dalla Relazione illustrativa, con il citato art. 35 il legislatore ha inteso perseguire un obiettivo – quello di ridurre il fabbisogno finanziario, con conseguente minor emissione di titoli di Stato – collegato direttamente al controllo delle disponibilità di cassa di tutto il settore pubblico allargato, funzionale a un interesse che riguarda tutti i soggetti pubblici. Sempre la Corte costituzionale ha affermato che l'esposto art. 35, nel prevedere la temporanea applicazione a regioni ed enti locali del regime di *tesoreria unica*, di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984, non vincola o limita la disponibilità delle somme né incide sulla loro originaria destinazione, ma ha il solo effetto (e obbligo) di riversare la liquidità giacente sui conti di tesoreria detenuti da Banca d'Italia.

Tale regime, introdotto nel 2012, è stato, come accennato, più volte prorogato, da ultimo, con l'art. 1, comma 636, della legge n. 234 del 2021, fino al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, *medio tempore* la legge n. 207 del 2024, all'art.1, comma 780, ha previsto che "*al fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea, l'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati*".

Allo stato attuale, pertanto, il regime di *tesoreria mista*, introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997 è stato definitivamente superato (e, con esso, la sospensione introdotta dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012), a favore del ritorno, integrale, al sistema di c.d. *tesoreria unica*, come disciplinato dalla sopra esposta legge n. 720 del 1984.

Il quesito del Comune istante impone, pertanto, di valutare se, nell'attuale disciplina legislativa di tesoreria, sia consentito agli enti locali di investire le proprie risorse finanziarie disponibili in titoli di stato.

La Magistratura contabile si era più volte pronunciata in senso favorevole durante la vigenza del sistema di c.d. *tesoreria mista* (Sez. reg. contr. Campania, deliberazioni n. 23/2008 e n. 16/2009; Veneto, deliberazione n. 40/2009; Lombardia, deliberazione n. 22/2009; Emilia-Romagna, deliberazione n. 35/2011; Toscana deliberazione n. 202/2012; Piemonte, deliberazione n. 388/2013), pervenendo alla conclusione che la gestione attiva della liquidità fosse consentita nella misura in cui non comportava una sostanziale distrazione delle risorse rispetto alla destinazione loro impressa dalla legge o dai documenti di bilancio, tenendo conto del fisiologico sfasamento temporale tra riscossioni e pagamenti. Tra le operazioni ammesse, in quanto integranti le ridette condizioni di ammissibilità, la giurisprudenza aveva individuato la sottoscrizione in titoli di Stato.

Successivamente, invece, in seguito all'intervento legislativo operato con l'illustrato art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012, si è assistito ad un, necessario, mutamento di orientamento (può farsi rinvio alla già citata deliberazione della Sezione controllo Veneto n. 116/2021), in quanto la ridetta disposizione di legge aveva sospeso il regime di *tesoreria mista* e reintrodotto il sistema di *tesoreria unica* tradizionale, limitando, quindi, l'attività degli istituto di credito cassieri dei comuni alla cura dei pagamenti e delle riscossioni, senza possibilità di gestire la liquidità dell'ente (che va, come detto, riversata sui conti di tesoreria della Banca d'Italia).

In particolare, in virtù dell'art. 1 della legge n. 720 del 1984, gli istituti credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla "*tabella A*" annessa alla legge,

effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei ridetti enti ed organismi (costituite da "*introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato*"), devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; le altre entrate, "*comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato*".

La *Tabella A* della legge n. 720 del 1984 fa riferimento, oltre a regioni, provincie autonome e provincie, anche ai comuni, ma "*con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali*". Si tratta di formulazione rimasta tale anche dopo vari interventi di aggiornamento (ad opera dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, cui l'art. 2, comma, della legge n. 720 del 1984 rimette eventuali modifiche e integrazioni alle tabelle *A* e *B*). Tuttavia, mentre sia nel regime di tesoreria mista introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997 (in particolare, come rivisto dall'art. 77-quater del d.l. n. 112 del 2008) che in quello di sospensione recato dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012 (che ha comportato l'applicazione della tesoreria unica per il ridetto arco temporale), la normativa non prevedeva alcuna distinzione basata sulla dimensione demografica del comune, a seguito delle abrogazioni dei ridetti due regimi, ad opera dell'art. 1, comma 780, della legge n. 207 del 2024, è tornata in vigore la formulazione originaria della legge n. 720 del 1984, che, alla esposta "*tabella A*", impone il sistema di c.d. *tesoreria unica* non a tutti i comuni, ma solo a quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e purché quelli con popolazione inferiore non usufruiscano di contributi statali. Tale eccezione, invero, in ragione del sistema di finanza in prevalenza derivata vigente per gli enti locali non appare, di fatto, ricorrente. In particolare, il Comune di Plodio, pur appartenendo alla categoria demografica degli enti con meno di 5.000 abitanti, rientra tra quelli sottoposti al sistema della predetta *tesoreria unica* in quanto beneficiario di contributi statali, come il fondo di solidarietà comunale, ripartito, da ultimo, con il Dpcm 16 giugno 2026.

Pertanto, la possibilità di acquisto di titoli di stato, da parte dei comuni (e, in generale, degli enti locali), utilizzando le giacenze di cassa appare preclusa dall'obbligo, imposto in capo agli istituti di credito, di riversare le ridette disponibilità liquide sui conti, fruttifero e infruttifero, intestati al comune presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia,

come prescritto dall'art. 1 della legge n. 720 del 1984. Rimane, di conseguenza assorbito il secondo quesito posto dal Comune istante.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria ritiene che, in aderenza alle disposizioni della legge n. 720 del 1984, i comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali, sono soggetti agli obblighi di riversamento delle giacenze di cassa sui conti, fruttifero e infruttifero, delle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia e, di conseguenza, non possono impiegare le disponibilità liquide in acquisto di titoli di Stato o in altre operazioni di gestione attiva della liquidità.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Plodio (GE).

Il magistrato relatore

(Donato Centrone)

DONATO
CENTRONE
CORTE DEI CONTI
05.11.2026 18:14:50
GMT+02:00

Il Presidente

(Luigi Caso)

LUIGI CASO
05.11.2026
16:21:06
GMT+00:00

Depositato in segreteria

Il funzionario preposto

(dott.ssa Cinzia Camera)

CINZIA CAMERA
CORTE DEI CONTI
06.11.2026
08:01:47
GMT+01:00